CAMERA DEI DEPUTATI N. 3446

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Modifiche agli articoli 528 e 529 del codice penale, in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni

Presentata il 19 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 21 della Costituzione, nella parte in cui specifica che sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, costituisce non una semplice disposizione di principio, ma una norma costituzionale assolutamente cogente e non vi potrà mai essere nessuna interpretazione, per capziosa o cavillosa che sia, che possa sovvertire questa precisa scelta del legislatore costituente.

L'articolo 528 del codice penale adopera la parola oscenità. Anche qui il divieto è chiarissimo ma la norma spesso è impunemente violata poiché la definizione di osceno data dall'articolo 529 del medesimo codice, risulta inadeguata e insoddisfacente.

Così come « il comune sentimento del pudore » è espressione incongrua e un po' caricaturale; tanto che la sua indeterminatezza ha da sempre costituito un alibi per dare scarsa o nulla applicazione all'articolo 528 del codice penale.

La presente proposta di legge ha lo scopo di restituire alla norma la sua indiscutibile forza precettiva e di rendere la sanzione più rigorosa, eliminando ogni equivoco interpretativo.

Essa propone due innovazioni:

la prima, all'articolo 1, riguarda l'applicazione rigorosa della norma contro l'impiego e lo sfruttamento di bambini e ragazzi nella produzione di materiale pornografico, perché quando ha per protagonisti i minori la pornografia assume il carattere di una vera e propria attività criminale. Quindi non è illecito solo lo smercio del prodotto ma anche il suo carattere delittuoso a monte della produzione del materiale audio-visivo-stampato.

L'utilizzo dei minori in tali attività nel gergo del pornocrimine si chiama *snuff-movies,* nei cui filmini il minore è vittima dei più atroci abusi sessuali e poi viene ucciso.

Secondo uno studio effettuato dai professori Bruno e Garavini, il materiale pornografico può essere assimilato alle droghe, per cui esiste una sorta di assuefazione che porta il fruitore a richiedere materiale più *hard* fino, appunto, alle *snuff-movies*.

Esiste inoltre un rapporto tra l'alta esposizione a filmati violenti in bambini tra gli otto e nove anni ed il comportamento aggressivo adolescenziale a 18-19 anni.

Si può quindi affermare che esiste un legame fra la pornografia e l'attività intellettuale ed anche una reciproca azione di influenza.

Per queste ragioni la modifica che si propone all'articolo 528 del codice penale qualifica come reato più grave quello consumato con la partecipazione di minori.

La seconda innovazione riguardante l'articolo 529 del codice penale ha carattere interpretativo, ed ha lo scopo di superare e riformare la definizione di « oscenità ».

L'aggettivo « pornografico » è ormai entrato a pieno titolo nella nostra legislazione, è di uso comune, dà significato ed è realmente equivalente e sinonimo del più fumoso e controverso termine « osceno ».

Il termine « pornografia » si addice più appropriatamente all'intero e vasto mondo degli audiovisivi che occupano uno spazio preponderate nel campo dello spettacolo e della comunicazione.

Con questa proposta di legge si intende fare opera di contrasto nei confronti della pornografia a tutela soprattutto del minore.

L'opera si potrà dire pienamente riuscita quando la collettività esprimerà un rifiuto spontaneo della pornografia considerandola un disvalore ed una offesa alla dignità umana.

Ritengo dunque indispensabile che il Parlamento approvi le proposte di modifica indicate al fine del recupero della legalità e della tutela del minore che costituisce il fine primario della proposta di legge che qui si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 528 del codice penale).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 528 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Se lo spettacolo, la pubblicazione a stampa o altro materiale osceno sono stati realizzati con la partecipazione di persone minori degli anni quattordici, la pena è da tre a cinque anni di reclusione ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 529 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale si considerano osceni e contrari al buon costume gli spettacoli, le pubblicazioni a stampa, i materiali fotografici o di riproduzione sonora, quelli cinematografici, le videoregistrazioni su qualsiasi supporto ed ogni altro oggetto o specie di audiovisivo che abbiano contenuto o carattere pornografico ».

DDL13-3446
Lire 500